

CAPITOLATO D'ONERI
Acquisizione in economia del servizio di gestione dell'area faunistica del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) in Bolognola

ART. 1 – OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di gestione dell'area faunistica del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) in Bolognola.

L'area faunistica, realizzata nell'ambito del progetto *Life Natura 2002* "conservazione di *Rupicapra pyrenaica ornata* nell'Appennino centrale" è costituita da un'area recintata di quasi 4h di superficie in cui sono attualmente ospitati, in condizioni simili a quelle naturali, cinque esemplari di Camoscio appenninico. La struttura è stata attivata il 26 giugno 2006, con l'immissione di una coppia di camosci – provenienti dall'area faunistica di Lama dei Peligni, nel Parco Nazionale della Majella – i quali hanno dato alla luce, nel maggio 2007, il primo camoscetto e tra il 2008 e il 2016 sono nati altri otto esemplari. Tra il 2010 ed il 2011 sono stati rilasciati in natura quattro esemplari nati nell'area faunistica: un maschio ed una femmina nel corso del 2010 e due maschi nel 2011. Nel 2013 è stato rilasciato nell'ambito del progetto Life+09/NAT/IT/000183 "COORNATA" nel Parco Regionale del Sirente Velino un esemplare maschio adulto (Vettore). Le finalità della struttura sono molteplici e comprendono, in particolare, le attività di *captive breeding program* (finalizzato all'incremento della variabilità genetica tra gli individui), gli interventi di reintroduzione in natura, le attività didattico-educative e turistico-ricreative.

ART. 2 – UBICAZIONE DELL'AREA FAUNISTICA

L'area faunistica del Camoscio appenninico ha una estensione di quasi 4.00 ha, ed è situata sul versante occidentale del M. Valvasseto, a quote comprese tra 1100 e 1300 m slm, non distante dal centro abitato di Bolognola.

ART. 3 – ATTIVITA', AZIONI, TEMPISTICA

L'impresa affidataria, di seguito definita impresa, garantisce i seguenti servizi minimi di gestione dell'area faunistica, che attengono la custodia degli animali nonché il controllo e la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area:

| Attività 1: Custodia dei Camosci | | | |
|---|--|---|--|
| | Azioni | descrizione | tempistica |
| 1.a | Monitoraggio | Controllo della presenza e dello stato apparente, fisico e comportamentale, degli animali, secondo l'apposito protocollo predisposto dal veterinario. | da effettuarsi almeno 2 volte a settimana per un totale di 8 controlli mese e n.96 controlli annui. Eventuali condizioni meteorologiche o altri fattori che impediscano l'osservabilità di tutti o parte degli animali devono essere tempestivamente comunicati al Parco e al responsabile tecnico-scientifico, i quali provvederanno ad impartire le indicazioni opportune. |
| 1.b | Acquisto e fornitura alimenti (fioccato, sale, alimenti vari...) | Fornitura alimenti ai camosci, secondo le disposizioni del veterinario del Parco | Secondo crono-programma dell'alimentazione (indicativamente 2 volte alla settimana nel periodo autunnale - invernale, tutti i giorni nei periodi precedenti le catture) comunque stabilito e concordato con il veterinario del Parco. |
| 1.c | Assistenza per la somministrazione di trattamenti medicamentosi forniti dal Parco. Da eseguire all'occorrenza. | Assistenza per la somministrazione di trattamenti medicamentosi esterni o per os nell'alimento, da effettuare mediante particolare attrezzatura all'uopo ideata e costruita in collaborazione con il personale del Parco. | Da effettuare congiuntamente alle attività già previste e programmate, secondo le necessità ed il crono-programma stabilito e concordato di volta in volta con il veterinario del Parco per un massimo di n.5 trattamenti all'anno. |
| 1.d | Assistenza alle catture | Attività di collaborazione e assistenza, anche preparatorie, alle operazioni di cattura, marcatura, trasferimento e sanitarie. | Secondo necessità (previste un n. massimo di 3 operazioni di cattura, in caso di ulteriore necessità si prevederà un impegno di spesa aggiuntivo). |
| 1.e | Produzione materiale documentale | Produzione video/fotografica riguardante, in particolare, i camosci ospitati nell'area | Almeno ogni quattro mesi (le foto possono essere utilizzate gratuitamente e in qualsiasi momento dal Parco, citando l'autore, per attività didattiche e scientifiche, oltre che di comunicazione). |

| Attività 2 Manutenzione ordinaria | | | |
|--|--|--|--|
| | Azioni | descrizione | tempistica |
| 2.a | Controllo e manutenzione recinzioni e altre strutture, | In tale azione rientrano anche la messa in sicurezza dei chiodi del sub-recinto e altri interventi di manutenzione ordinaria che si rendano necessari | Almeno n. 48 controlli annuali, da effettuare più frequentemente nei periodi con condizioni metereologiche averse o altre situazioni di rischio. |
| 2.b | Mantenimento delle aree aperte, ivi compresi il corridoio disboscato a monte dell'area del sub recinto e all'interno del subrecinto; | Taglio delle ceppaglie giovani. Tale operazione, dovrà essere effettuata da operatore specializzato, con l'ausilio idonea attrezzatura | Da realizzarsi a fine stagione estiva, programmazione delle catture permettendo, e preferibilmente nei mesi di Settembre / Ottobre. |
| 2.c | Manutenzione delle viminate in legno per il contenimento del terreno declive. | Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte. | Da realizzarsi a fine stagione estiva e preferibilmente nei mesi di Settembre / Ottobre . |

| Attività 3 Manutenzione straordinaria | | | |
|--|--|---|---|
| | Azioni | descrizione | tempistica |
| 3.a | Apertura di area boschiva | Taglio di area boschiva per apertura di almeno una superficie di 0,500ha. Tale operazione, dovrà essere effettuata da operatore specializzato, con l'ausilio idonea attrezzatura. Voce di prezziario R.M. 23.05.001.005 €2.149,50 per 1ha | Il taglio deve essere fatto a partire dal primo anno, e nei mesi di agosto-ottobre (fatte salve le operazioni di cattura e prima del periodo degli amori) e dal 15 dicembre al 15 di marzo comunque secondo indicazioni del Parco e del responsabile tecnico scientifico. |
| 3.b | Interventi di manutenzione straordinaria alla recinzione perimetrale | Sostituzione di pali in legno di sostegno e controsostegno deteriorati, con nuovi elementi di analoghe dimensioni e tipologia. | L'intervento deve essere effettuato nel primo trimestre di gestione e comunque prima dell'arrivo della stagione invernale, preferibilmente in concomitanze delle attività di taglio di cui all'azione 3.a. |
| 3.c | Prosecuzione di messa in opera di viminate in legno per il rinsaldamento del terreno | Tali operazioni devono prevedere, nelle zone aperte, la realizzazione di massimo cinque (5) piccoli terrazzamenti della lunghezza massima di tre (3) metri e nel rispetto delle modalità e caratteristiche di cui alla voce di prezziario R.M. 17.02.026 €23,33 al metro | L'intervento deve essere fatto a partire dal primo anno, post catture dei camosci, tra Ottobre ed il 15 Aprile 2014 |
| 3.d | Manutenzione della bacheca con pannello esplicativo | Manutenzione di tutti i componenti in legno, mediante pulitura delle superfici e trattamento a doppia mano di impregnante neutro ad acqua. La pulitura dovrà essere eseguita mediante carteggiatura ed asportazione delle eventuali parti mobili e loro stuccatura. La seconda mano dovrà essere data dopo la completa asciugatura della prima. L'opera dovrà essere eseguita secondo la regola dell'arte. Sostituzione del pannello esplicativo bentornato Camoscio, con uno in forex di analoghe dimensioni. | Da eseguire a cura di operaio specializzato con attrezzature idonee e impregnante neutro liquido. L'intervento deve essere effettuato ad intervenuta efficacia dell'atto di affidamento. Le informazioni da inserire dovranno essere fornite dal personale tecnico del Parco. |

L'impresa eroga i servizi e svolge le suddette attività sotto il coordinamento tecnico-scientifico del personale del Parco ovvero delle indicazioni del Veterinario del Parco. Le attività n.1 sono svolte esclusivamente dagli operatori faunistici di cui al successivo art. 5. Le attività n.2 e 3 possono essere svolte, all'occorrenza, anche da personale diverso dagli operatori faunistici.

ART. 4 – COOPERAZIONE

L'impresa coopera con i Centri Visita del Parco e con i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dal Parco con i quali, compatibilmente con la salvaguardia degli animali ospitati, individua, d'intesa con il Parco, una modalità che possa consentire lo svolgimento di attività di fruizione dell'area faunistica per fini esclusivamente didattici e/o formativi.

Il personale del Parco all'uopo autorizzato può in qualsiasi momento accedere all'area faunistica, previa comunicazione al soggetto gestore.

ART. 5 – OPERATORI FAUNISTICI

La gestione dell'area faunistica, ed in particolare, lo svolgimento delle attività n.1 di cui all'art.3, è affidata ad un minimo di due operatori faunistici dell'impresa, ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Direttore n. ____/2016. Nello specifico le sopra richiamate azioni, saranno espletate prevalentemente dal primo operatore, che sarà il referente tecnico-scientifico della futura Ditta gestrice.

Agli operatori faunistici indicati dalla Ditta, spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva la corretta gestione e cura dei camosci ospitati nonché la buona riuscita delle operazioni di cattura, marcatura e trasferimento degli stessi.

Gli operatori faunistici indicati dalla Ditta, sono i medesimi che effettueranno le Attività 1. di cui all'art.3. Non è possibile la loro sostituzione, se non in casi eccezionali e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

In tali casi un eventuale nuovo operatore deve avere caratteristiche professionali analoghe o superiori, a quelle dell'operatore sostituito, pena la risoluzione del contratto.

Le sostituzioni sono comunicate al Parco, che nei sessanta (60) giorni successivi alla richiesta può, motivando, esprimere parere negativo. In tal caso l'Impresa deve provvedere a riformulare la candidatura della figura da sostituire.

Gli operatori faunistici garantiscono la propria partecipazione ai corsi di formazione e agli incontri eventualmente organizzati o indicati dall'Ente Parco.

ART.6 – CONTRATTO

I rapporti tra il Parco e l'impresa sono regolati da apposito contratto che viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi del d.p.r. 131/86, art. 5, comma 2. Il contratto con l'impresa è pertanto redatto sotto forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

ART. 7 - DURATA

La durata del presente affidamento è fissata in trentasei (36) mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di gestione. Per tutto il triennio l'offerta tecnica resta in ogni caso invariata.

ART. 8 – OBBLIGHI

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa affidataria si obbliga altresì:

- ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati;
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco;

- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della convenzione;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco;
- a comunicare tempestivamente al Parco, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, nonché la motivazione, tenendo presente quanto riportato all'art.5 del presente Capitolato;
- a comunicare tempestivamente al Parco, al Responsabile tecnico-scientifico e al Veterinario ogni eventuale fattore o situazione di anomalia o di rischio per gli animali.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Impresa applica nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

ART.10 - OBBLIGO DI ESCLUSIVA

Ogni bene, dato, prodotto e immagine (video/fotografica) fornita e/o realizzata nell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, sono ad ogni effetto di proprietà esclusiva del Parco, che può utilizzarli direttamente per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche o divulgative.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni.

A tal fine l'Impresa si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto per la gestione dell'area faunistica.

Eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 che mettano a rischio il benessere dei camosci o che possano determinare la fuga degli animali, possono comportare una conseguente e ulteriore azione di risarcimento degli eventuali danni prodotti nei confronti dell'impresa.

ART. 12 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo fissato in sede di affidamento si intende fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi l'Impresa carico di ogni rischio e alea.

L'impresa non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Parco paga il corrispettivo a scadenze trimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura (nella quale va indicato il codice CIG) e di rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

I pagamenti delle fatture vengono eseguiti entro sessanta (60) giorni dalla data del ricevimento delle fatture e della documentazione di cui al comma 1, previa verifica della regolare esecuzione delle attività ai sensi del presente Capitolato d'oneri, e comunque previa verifica della regolarità del DURC reso ai sensi della vigente normativa di settore.

ART. 14 – PENALE

L'Impresa garantisce che i servizi, i lavori e le attività vengano effettuati secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato e nei suoi allegati.

Ove il responsabile del Procedimento rilevi inosservanze nella modalità e nei tempi delle prestazioni dovute dall'impresa oppure un'esecuzione difforme dalle previsioni del presente Capitolato oppure anche incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, provvede a darne comunicazione al Direttore che può provvedere a una tempestiva e specifica contestazione scritta affinché l'impresa adotti i necessari provvedimenti.

L'Impresa deve comunicare in ogni caso le proprie contro deduzioni al Parco nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni, previamente esaminate dal responsabile del procedimento, non siano da accogliere ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà essere applicata all'impresa una penale in relazione alla gravità dell'inadempienza riscontrata, fino a un massimo del cinque per cento (5%) del corrispettivo trimestrale.

Il Parco può compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi l'impresa emette una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del trimestre in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e il pagamento della penale non esonerano in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione della penale non preclude il diritto del Parco a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 15 – RISERVATEZZA

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori faunistici e di gestione, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco, per il tramite del Direttore, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

L'Impresa può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 16 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento dell'impresa anche a uno solo degli obblighi assunti, il Parco, qualora non intenda motivatamente applicare la penale di cui all'art.14, può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione nonché procedere nei confronti dell'Impresa affidataria per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel corso della procedura di gara;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'impresa risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- c) qualora l'impresa perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- d) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'impresa a mezzo Raccomandata A/R.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART.17 – AUMENTO O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Parco si riserva inoltre la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni dei servizi oggetto del presente capitolato fino a un massimo del quinto dell'importo di affidamento.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura negoziata, sono a totale carico dell'impresa.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Camerino.

Art. 20 – TRACCIABILITA'

L'impresa si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. In particolare:

- a) indica che il conto corrente a ciò dedicato, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) indica i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice identificativo della gara "CIG"), ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora l'impresa risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il contraente si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente contratto.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'onere, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.